



COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

PROVINCIA DI GENOVA

Via Canzio, 26 Tel. 0185/408016 Fax 0185/408522

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE.

Allegato alla deliberazione Consiliare n. 40 in data 21.12.2004.

Castiglione Chiavarese, li 29 dicembre 2005

*Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato*

In esecuzione dell'art. 12 del presente regolamento, approvato con deliberazione Consiliare n. 40 in data 21 dicembre 2004, divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 29 dicembre 2004, tale regolamento è pubblicato all'Albo pretorio in data odierna per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito del regolamento medesimo.

Castiglione Chiavarese, li 10 gennaio 2005

*Il Sestretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato*

Art. 1

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Castiglione Chiavarese.

Art. 2

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 6.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 3

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 100,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 euro.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 4

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
9. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
10. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 5

Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 6

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di tenere i cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero

senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.

Art. 7

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
3. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.

Art.8

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 200,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 200,00.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario /possessore/ detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore

del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4. Le sanzioni previste nel comma 5 dell'articolo 4, nell'articolo 7, e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'art. 7 sono aumentate di euro 50,00 nel minimo e di euro 100,00 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1.

Art. 9

Normativa di rinvio

1. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.
2. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991, dalla legge regionale n. 23 del 22.03.2000, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con d. P. R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004, dal codice civile e da quello penale.

Art. 10

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, alla polizia municipale.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini alla polizia municipale per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. La polizia municipale, verificato l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 8, effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 11

Norme transitorie

1. Coloro che risulteranno alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 6 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 8 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 6 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
3. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle

altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 6 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14 dello statuto comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.